

Codice DB1424

D.D. 28 marzo 2014, n. 763

Art. 31 l.r. 4/09 - Albo delle imprese forestali del Piemonte - Sospensione imprese (art. 8 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R).

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) che ha istituito con l'art. 31 l'Albo delle imprese forestali del Piemonte con l'obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 227/2001;

visti il Regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 2/R e 22 febbraio 2010 n. 6/R (Disciplina dell'Albo delle imprese del Piemonte) ed in particolare gli articoli 1 (Oggetto) e 5 (Gestione Albo);

visto il DPGR. del 28 novembre 2012 n. 10/R - Regolamento regionale recante "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte)";

dato atto che, in base all'art. 8 (Conferma di iscrizione), le imprese devono presentare le istanze di conferma alla struttura regionale competente dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione;

posto che l'art. 9 (Sospensione e reintegrazione) prevede che la struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

- istanza dell'impresa;
- quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6;
- qualora l'istanza di conferma di iscrizione non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8;

visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui sono elencate le imprese che non hanno confermato l'iscrizione all'Albo nei termini previsti dal Regolamento;

preso atto che la sospensione è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, con raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito a definire la propria posizione nei successivi centocinquanta giorni;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la l.r. n. 23/08;

determina

1. di sospendere dall'Albo delle imprese forestali del Piemonte, a far data dal presente atto, le imprese elencate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di trasmettere il provvedimento di sospensione entro 30 giorni dal presente atto, invitando le imprese interessate a definire la propria posizione entro 150 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/10.

Il Dirigente
Franco Licini